



## PERCORSO ENTI LOCALI

# Le Valutazioni ambientali nella legge di semplificazione 2020

## Introduzione

Benvenuti!

In questa video lezione parleremo di un particolare profilo della normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio, cioè quella dei piani di sviluppo aeroportuale. Gli obiettivi che ci poniamo sono:

- a) analizzare e conoscere i principali contenuti normativi di questa materia alla luce del Decreto di Semplificazione 2020 (D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020)
- b) esaminare i profili procedurali delle valutazioni ambientali

## Le Procedure di verifica di assoggettabilità a VIA

Quanto alle **procedure di approvazione** dei piani di sviluppo aeroportuale, inoltre, è prevista l'applicazione dell'art. 1, comma 6, del D.L. n. 251/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 351/1995, con la conseguenza che la loro approvazione comprende e assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

Non si ritiene inverosimile che proprio le recenti vicende emerse con riguardo ai piani di sviluppo aeroportuale siano alla base di una ulteriore rilevante **innovazione** introdotta in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, con una valenza più generale e nella prospettiva di salvaguardare gli interessi pubblici e privati implicati. Il riferimento è, nello specifico, all'introduzione nella Legge n. 241/1990, dell'art. 21-decies – rubricato **“Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”** – con il quale si stabilisce che nelle fattispecie in cui l'annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato derivi dalla riscontrata sussistenza di vizi afferenti a uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'Amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati.

La disposizione in argomento dettaglia la procedura da seguire, specificando che qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, l'Amministrazione o l'Ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprima provvedendo alle **integrazioni necessarie** per superare i rilievi indicati dalla sentenza.

A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'Amministrazione procedente trasmette l'istanza all'Amministrazione o all'Ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli artt. 14-quater e 14-quinquies della

presente legge dell'art. 25, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Con tale procedura, dunque, il Legislatore ha inteso fornire **maggiori garanzie** in ordine alle tempistiche di rilascio dei titoli di legittimazione all'attuazione degli interventi e allo svolgimento delle attività, scongiurando i rischi di inerzie successivamente alla conclusione del contenzioso in sede giurisdizionale, suscettibili di comprometterne in radice l'esecuzione, tenuto conto della rilevanza del fattore tempo sia sotto il profilo economico-finanziario, sia in relazione all'incidenza di eventuali sopravvenienze incidenti su tutti gli altri elementi considerati nel corso dell'istruttoria.

Del resto proprio le modifiche introdotte alla disciplina in commento con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, quanto a termini ed alla procedura, muovono nella **prospettiva di evitare ritardi e blocchi** nell'adozione degli atti. Si prevede, in particolare, l'obbligo di presentazione da parte del proponente, sin dall'avvio del procedimento, del progetto di fattibilità (come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ovvero, se possibile, del progetto definitivo (come definito dall'art. 23, comma 7), dovendo, in ogni caso, il progetto presentato consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Rispetto al testo previgente, quindi, si è inteso rafforzare il livello di dettaglio della progettazione sulla quale si basa lo studio di impatto ambientale.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. "**screening**") è stata interamente riformata, con applicazione ai procedimenti avviati con le istanze che saranno presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

La nuova previsione consente di distinguere **due fasi**:

- 1) quella di interlocuzione tra l'autorità competente e il proponente (commi 1 e 2)
- 2) quella successiva tra l'autorità competente e i soggetti che intervengono nella consultazione pubblica (commi 3, 4 e 5)

In relazione alla **prima di tali fasi**, si stabilisce che entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Successivamente, entro e non oltre la decorrenza del termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet della documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni. L'autorità competente adotta il **provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, suscettibile di proroga da parte dell'autorità competente solo in casi eccezionali, relativi:

- alla natura
- alla complessità
- all'ubicazione
- o alle dimensioni del progetto

per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, con obbligo di pubblicazione della comunicazione delle ragioni della proroga e del termine entro il quale è prevista l'adozione del provvedimento sul sito internet istituzionale.

Nel confermare, in linea con la precedente disciplina, che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano **perentori**, si stabilisce che nel caso di **inerzia** nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della Legge n. 241/1990 provvede al rilascio del provvedimento – previa acquisizione del parere dell'ISPRA per l'ipotesi in cui la commissione non si sia pronunciata – entro i successivi trenta giorni, con assolvimento, anche in tale evenienza, degli obblighi di pubblicazione.

Attraverso la riformulazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 è stato introdotto l'istituto della **consultazione preventiva**, consentendosi al proponente di *«richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere»*.

Le modifiche introdotte alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, all'istanza di avvio del procedimento e alla consultazione del pubblico, sono **funzionali** ad assicurare il **necessario raccordo con l'art. 5, comma 1, lett. g)**, come riformulato dal decreto in esame, oltre che a **razionalizzare e ridurre le tempistiche procedurali** ed a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2019/2308.

Il Legislatore, inoltre, non ha mancato di considerare anche l'eventualità di **inerzie della Commissione tecnica** di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, con rilevanti innovazioni al testo dell'art. 25 del Codice ambiente, introducendo una differente disciplina relativamente ai progetti di competenza della Commissione PNIEC.

Nel caso, infatti, di **progetti di competenza statale**, ad esclusione dei progetti di cui di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis (progetti PNIEC), si prevede che in caso di inutile decorso dei termini senza che si sia espressa la Commissione tecnica di impatto ambientale di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, la competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, propone, entro trenta giorni, l'adozione del provvedimento di VIA al Ministro, sulla base del parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con contrazione anche dei termini per l'adozione della determinazione conclusiva.

La rimessione per la **deliberazione del Consiglio dei Ministri**, inoltre, è stata prevista anche per l'ipotesi di inutile decorrenza del termine complessivo di duecentodieci giorni, decorrente dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA.

Quanto all'esercizio del **potere sostitutivo con riferimento ai progetti PNIEC**, ove la competente Commissione non provveda nel termine prescritto, procede il direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare competente per materia, previo concerto del competente direttore generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo entro il termine di quindici giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, inoltre, il titolare del potere sostitutivo, acquisito il parere dell'ISPRA entro trenta giorni qualora la Commissione PNIEC non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Con gli artt. 27 e 27-bis sono state, altresì, introdotte modifiche all'art. 27 recante la disciplina dell'istituto del Provvedimento unico in materia ambientale (**PUA**) al fine di incentivarne l'utilizzo mediante la riduzione dei tempi procedurali e la previsione della conferenza di servizi in modalità simultanea. La riduzione dei tempi procedurali è stata analogamente disposta all'art. 27-bis in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), sulla base delle criticità emerse dall'esperienza di applicazione dell'istituto da parte delle Regioni e delle Province Autonome.

Particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio in ordine all'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero nel provvedimento di VIA.

L'art. **28 del Codice ambiente**, oltre ad integrare la disciplina relativa alla possibilità di prevedere osservatori ambientali composti da rappresentanti delle istituzioni pubbliche coinvolte nel procedimento al fine di assicurare la conoscibilità delle verifiche di ottemperanza, con lo scopo di un rafforzamento della loro efficacia e dell'efficienza di azione attraverso un apposito decreto che dovrà essere emanato dal Ministro dell'ambiente in conformità ai contenuti stabiliti dal Legislatore, prevede, in esito alle modifiche introdotte in sede di conversione, l'obbligo per il proponente, entro i termini di validità stabiliti dal provvedimento di assoggettabilità a VIA o di VIA, di trasmettere alla competente autorità la documentazione riguardante il collaudo, ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle opere, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali prescritte, con garanzia di idonea trasparenza, attraverso la pubblicazione tempestiva sul sito internet dell'autorità medesima.

Ulteriori due disposizioni – l'art. 50-bis e l'art. 50-ter – sono state introdotte in sede di conversione.

Con l'art. 50-bis il Legislatore ha incluso tra i **progetti di competenza statale** indicati nell'Allegato II alla parte seconda del Codice ambiente, ai fini della sottoposizione a VIA, gli **elettrodotti in cavo** interrato a corrente continua con tracciato superiore a 40 km e quelli marini con tensione nominale superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 Km.

Tale previsione è da **porre in correlazione con quella contenuta nel successivo art. 50-ter** con il quale è stata disposta l'inclusione tra le controversie soggette a rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a. di quelle relative all'autorizzazione unica di cui agli artt. 52-bis e ss. del Testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-Regione.

Tale inclusione determina, pertanto, l'applicazione di un **rito processuale** caratterizzato, a differenza di quello ordinario, da una rapida scansione delle tempistiche processuali, comportando, in primis, la dimezzazione dei termini prescritti salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel medesimo art. 119 c.p.a.



## Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione, durante la quale abbiamo percorso gli elementi essenziali del tema oggetto di trattazione.

Ciò ci ha consentito di comprendere quale sia il complesso delle semplificazioni volte ad assicurare che il provvedimento di valutazione ambientale giunga entro termini brevi e certi: in particolare si segnalano i poteri sostitutivi in caso di inerzia e l'utilizzo della conferenza di servizi.

Grazie e buon lavoro.